



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9476/2025

Da remoto

tra

Parte_1

PARTE ATTRICE

e

Controparte_1

PARTE CONVENUTA

Oggi **17 settembre 2026 alle ore 11,45** nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:

Per *Parte_1* l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Per *Controparte_1* l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

L'avv. [REDACTED] in via preliminare insiste nelle richieste istruttorie formulate.

I difensori si riportano ai rispettivi atti e chiedono decidersi la causa con accoglimento delle rispettive conclusioni contenute nelle depositate note conclusive.

I difensori inoltre rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.

Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.

Successivamente, all'esito, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice

dott. Michela Biggi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9476/2025** promossa da:

Parte 1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] [REDACTED] 71121 FOGGIA presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

PARTE ATTRICE

contro

Controparte 1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] [REDACTED] 50123 FIRENZE presso il difensore avv. [REDACTED] [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue.

Ricorrente: *“Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. In via istruttoria, ove necessario, ammettere CTU contabile per accertare e riferire: 1) Se il contratto oggetto di causa sottoscritto dal ricorrente abbia previsto l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta revolving e, in caso affermativo, se tale contratto sia stato promosso e sottoscritto presso un venditore appartenente alla grande distribuzione non iscritto nell’elenco UIC ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 374/1999. 2) Se il contratto di credito revolving sia stato incluso in altro contratto (es. prestito finalizzato) attraverso una modulistica unitaria e non univoca, e se tale modalità integri una violazione dell’obbligo di forma scritta ex art. 117 TUB, con conseguente nullità del contratto per difetto di forma. 3) Tenuto conto delle eventuali nullità rilevate e della documentazione prodotta (contratto, estratto conto storico e perizia tecnica di parte), ridetermini il saldo del rapporto di credito intercorso tra le parti applicando, in luogo delle condizioni contrattuali, i tassi legali ex art.*

1284 c.c. quantificando l'importo eventualmente dovuto o ripetibile tra le parti. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, cc. b) Rideterminare il saldo del rapporto e condannare la Società convenuta al pagamento della somma di € 11.220,72 in favore del ricorrente ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, ai sensi dell'art. 1284, co. 4 cc, dal giorno della domanda fino al soddisfo. c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle supportate per la redazione della perizia di parte (cfr. parcella allegata alla perizia di parte), con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”

Resistente: “Voglia il Tribunale adito, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza: - in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 delle domanda del ricorrente per mancato effettivo e valido esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, con i conseguenti provvedimenti di ragione e di legge; - in via pregiudiziale, alla luce della eccezione della resistente, voglia rimettere gli atti alla Corte Costituzionale ai fini della valutazione: a) della legittimità costituzionale dell'art. 15 co. 1 lett. c) L. 52/1996 ai sensi dell'art. 76 e 3 della Costituzione; b) della legittimità costituzionale dell'art. 3 commi 1 e 2 D.Lgs. 74/1991 ai sensi dell'art. 76 della Costituzione; c) della legittimità costituzionale dell'art. 3 (in particolare i commi 1 e 3) del D.Lgs. 374/1999 in combinato disposto con l'art. 5 co. 3 del D.Lgs. 153/1997 ai sensi dell'art. 25 co. 2 della Costituzione; d) della legittimità costituzionale dell'art. 3 (in particolare i commi 1 e 2) del D.Lgs. 374/1999 ai sensi dell'art. 41 e 23 della Costituzione nonché dell'art. 16 (e 53) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; e) della legittimità costituzionale della disciplina in materia di agenzia in attività finanziaria risultante dal combinato disposto tra l'art. 15, co.1 lett. c) della Legge 06/02/1996, n. 52 e l'art. 3 commi 1 e 2 D.Lgs. 374/1999 ai sensi degli art. 3 e 117 co. 1 della Costituzione; - nel merito, respingere tutte le domande del ricorrente nei confronti di CP_1 [...] in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto e sia nell'an che nel quantum per le ragioni illustrate. Con vittoria di spese e competenze. “.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso ex art. 281 *decies* c.p.c. ritualmente notificato *Parte_1* conveniva in giudizio *Controparte_1* al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento concluso con detta società in data 18.01.2005. A fondamento della pretesa deduceva che il suddetto contratto, con cui era stata aperta una linea di credito mediante carta *revolving*, era stato sottoscritto per l'acquisto di elettrodomestico presso rivenditore della grande distribuzione e non tramite intermediario finanziario abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari. Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la Banca d'Italia aveva chiarito che l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento potesse essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti fossero destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di credito *revolving*; eccepiva inoltre la nullità del contratto per violazione delle norme di cui agli artt. 1355 cc e 117 TUB stante la mancanza di forma scritta; evidenziava inoltre che non era maturata alcun prescrizione della domanda restitutoria delle somme non dovute, non essendo decorsi ancora 10 anni dall'estinzione del rapporto e che le rimesse nel frattempo intervenute avevano natura ripristinatoria e non solutoria. Pertanto, concludeva chiedendo l'accertamento della nullità del contratto, con conseguente diritto del ricorrente alla restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta *Controparte_1* eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010; eccepiva inoltre l'inammissibilità della domanda per violazione del canone di buona fede contrattuale; evidenziava una serie di motivi di incompatibilità dell'art. 3 D.lgs 374/99 con i principi della Costituzione; eccepiva altresì, in via preliminare, la prescrizione dell'azione, contestando ogni avversa eccezione di merito, in particolare sostenendo la legittimità della sottoscrizione del contratto avvenuta per il tramite di un fornitore di beni che si era limitato a identificare il cliente ed a presentare sul mercato il contratto stesso, senza svolgere attività riconducibili a quelle tipiche dell'agente in attività finanziaria, poiché la conclusione del contratto era stata effettuata direttamente dalla *Controparte_2* infine, come il ricorrente fosse pienamente consapevole di aver richiesto l'attivazione di una linea di credito mediante carta *revolving*, avendone fatto uso continuativo per 19 anni senza mai eccepire alcunché, con ciò convalidandosi anche la pretesa e contestata nullità relativa della forma scritta del contratto di finanziamento.

Con ordinanza resa all'esito della prima udienza di comparizione parti del 7.1.2026 il G.I., evidenziata la natura bancaria-finanziaria della carta *revolving* oggetto di giudizio, riteneva conseguentemente la materia del presente giudizio rientrante nel novero di quelle per cui è obbligatorio il previo esperimento della procedura di mediazione (ex art. 5 D.Lgs. 28/2010) e, verificato che il ricorrente non aveva ancora introdotto la mediazione, disponeva ex art. 5 comma 2 D. lgvo 28/2010 l'esperimento della procedura, fissando successiva udienza cartolare del 15.4.26 per la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità dell'azione. Con ordinanza del 29.6.26, resa a scioglimento della riserva assunta all'esito della prevista udienza cartolare, il G.I - osservato che il verbale di mediazione depositato in atti dal ricorrente dava conto dell'avvenuta attivazione di procedura di mediazione cumulativa con interessamento e partecipazione, per il tramite di procuratore speciale, di ulteriori n. 26 soggetti oltre al ricorrente del presente giudizio – letto il contenuto del verbale, rilevava d'ufficio l'improcedibilità dell'azione, posto che la condizione di procedibilità non poteva ritenersi assolta per mancato valido esperimento della procedura, pur disposta ai sensi del comma 2 dell'art. 5 D.lgvo 28/2010. Fissava pertanto successiva udienza del 9.9.26, da remoto ex art. 127 bis cpc, per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies cpc, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino al 3 settembre 2026, note che venivano tempestivamente depositate. L'udienza veniva poi differita d'ufficio al 17.9.26.

La domanda va dichiarata improcedibile a causa del mancato valido esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, prevista quale condizione di procedibilità dell'azione dall'art.5 comma 1 D.lgvo 28/2010.

Va innanzitutto osservato che il contratto di apertura di linea di credito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta *revolving* è riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di credito ex art. 1842 c.c. , posto che si sostanzia nella messa a disposizione del Cliente di una somma di denaro che quest'ultimo può utilizzare, mediante carta revolving associata, e restituire attraverso rimborsi rateali, che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, vanno a ricostituire il plafond fruibile per successivi impieghi. Trattasi dunque di contratto ricompreso nel Capo XVII "Dei Contratti bancari" del Titolo III, Libro IV del codice civile.

L'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010 contiene un chiaro richiamo alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel Codice civile e nel Testo Unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), individuando in detta ipotesi uno dei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione.

La controversia in esame non può ritenersi sottratta alla mediazione obbligatoria tramite richiamo alla

disciplina del “credito al consumo” - come invece vorrebbe vedersi dichiarare il ricorrente - posto che anche detta disciplina è contenuta negli artt. 121 e ss. del Testo Unico bancario, applicabile ai “*contratti di credito comunque denominati*” (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), *comprese le aperture di credito* (art. 122, comma 2).

L'incontro di mediazione documentato dal ricorrente con gli allegati depositati il 14.4.26 si è però svolto in modo collettivo, con procedimento introdotto da parte di ben totali 27 persone che hanno delegato tale rag. Persona_I a rappresentarle quale unico delegato. Nessuna delle parti deleganti si è presentata personalmente all'incontro di mediazione.

Richiamato il contenuto dell'art. 8 D.Lgs 28/2010, deve evidenziarsi che la partecipazione alla mediazione deve essere personale o eccezionalmente delegata solo per “giustificati motivi”.

Ritiene il tribunale che la modalità adottata nel caso di specie, ossia delega cumulativa unitamente all'assenza della parte istante nell'incontro di mediazione, non ha consentito al Mediatore di valutare le peculiarità della singola controversia di ogni singolo ricorrente - posto che non è rinvenibile nel verbale di mediazione alcuna menzione della circostanza che detta specifica valutazione sia effettivamente avvenuta, così come quella sull'eventuale identità delle questioni in fatto e in diritto in relazione alle singole posizioni - né di verificare che il delegato fosse a perfetta conoscenza delle questioni di fatto e diritto di ogni singola posizione, né infine di percepire il centro d'interessi delle singole parti istanti, rendendo impossibile allo stesso Mediatore il tentativo conciliativo con la parte chiamata in mediazione.

Nel verbale di mediazione allegato in atti dal ricorrente non v'è infatti menzione alcuna né dell'avvenuta valutazione ad opera del Mediatore di tutti i profili ed elementi sopra richiamati, né v'è traccia di elementi che possano consentire di ritenere svolta, in concreto, la positiva valutazione sulla sussistenza di unicità del centro di interessi. Né infine può ritenersi - in assenza di specifica sollevata eccezione e prova sul punto - che tra i vari procedimenti giudiziali eventualmente attivati dai singoli partecipanti alla mediazione - potesse essere disposta la riunione ex art. 274 cpc.

Perdipiù, la delega avvenuta in via cumulativa al medesimo rappresentante non è giustificata né dalla natura del contenzioso, essendo garantito l'apporto tecnico dal legale, né dalla distanza geografica, visto che l'incontro si è svolto in videoconferenza ovvero con modalità che avrebbe potuto facilmente consentire la partecipazione di tutti gli istanti.

Ritiene pertanto il tribunale che, considerati gli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda oggetto del presente giudizio (svolgimento della mediazione in videoconferenza; mancata effettiva verifica da parte

del Mediatore che il delegato fosse a conoscenza delle singole posizioni sia in fatto che in diritto; mancata effettiva verifica del Mediatore circa la sussistenza di unicità del centro di interesse), non sussistono nel caso in esame i “giustificati motivi” per il conferimento di procura per la partecipazione alla mediazione in favore di un unico delegato ‘di gruppo’.

Il tribunale ritiene che nel caso in esame la mediazione non è stata regolarmente esperita alla luce di quanto previsto dal D.Lgvo 28/2010 così come modificato con l’ultimo correttivo della Riforma Cartabia, ove il cardine della mediazione - nonché principio sancito dall’art. 8 del Dlgs 28/2010 - è proprio la partecipazione personale della parte ricorrente.

La mediazione non può risultare, come invece avvenuto nel caso *de quo*, mero adempimento formale, ma deve necessariamente concretizzarsi quale percorso di confronto effettivo con la controparte. L’obiettivo del legislatore è difatti quello di favorire un contatto diretto ed informale tra i contendenti e Mediatore, per esplorare possibili soluzioni che vadano oltre le rigide posizioni giuridiche ed intercettino i reali bisogni delle parti. La presenza personale è pertanto presupposto fondamentale per un confronto effettivo delle rispettive posizioni e vedute della controversia. È difatti la presenza personale che può favorire un dialogo autentico ed una reale possibilità di accordo tra le parti.

La giurisprudenza di legittimità ha poi ribadito che il successo della mediazione risiede proprio nell’interlocuzione diretta, che permette di abbassare la conflittualità e trovare soluzioni di reciproca soddisfazione, evitando così l’insorgere della causa giudiziaria. La delega, ove consentita, non può essere libera, ma, secondo il recente correttivo Cartabia (D.lgs 216/2024) deve essere conferita per iscritto, deve contenere gli estremi del documento d’identità del delegante e può essere sottoscritta con firma non autenticata dal legale, salvo i casi di atti soggetti a trascrizione; da ultimo, non per importanza, deve essere supportata da ragioni che impediscano la partecipazione fisica o telematica della parte personalmente. Ciò non è avvenuto nel caso in esame.

Va poi evidenziato che non vi era possibilità di concedere nuovo termine all’odierno ricorrente per esperire nuova e valida procedura di mediazione, posto che il Tribunale ha già concesso il termine previsto dal comma 2 dell’art. 5 Dlgo 28/2010 con ordinanza resa a verbale di udienza di prima comparizione parti del 7.1.2026, ove appunto, dopo aver rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, si è concesso termine per l’introduzione della procedura fino alla successiva udienza.

Con la mediazione esperita dal ricorrente in via cumulativa è impossibile la personalizzazione. Se le posizioni dei soggetti rappresentati non sono identiche - come spesso accade nei rapporti contrattuali individuali - la trattazione deve essere diversificata, cosa invece impossibile se il delegato agisce quale

mero filtro burocratico per un intero gruppo, come accaduto nel caso *de quo*.

Con sent. 14676/2025 la Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare che le parti in mediazione possono farsi certamente sostituire da altro soggetto con procura sostanziale e speciale, ma il rappresentante deve avere una conoscenza approfondita dei fatti per partecipare utilmente agli incontri in sede di mediazione. Ma la conoscenza “approfondita” non può ritenersi integrata con la mera dichiarata conoscenza generica dei “*fatti di causa per ogni singola posizione*” o “*degli importi che ciascun cliente ha diritto di ripetere in caso di nullità del contratto*”, come invece meramente dichiarato dal rag. Per_1 nel caso di specie (v. verbale di mediazione del....).

Quando la mediazione si svolge in modalità cumulativa, e non v'è specifica verifica di tale conoscenza approfondita, l'intero processo conciliativo è compromesso poiché altissimo è il rischio che l'unico delegato non sia in grado di rispondere specificamente sulle singole vicende di ciascun rappresentato. La presentazione di giustificazioni standard o cumulativamente uguali per l'assenza delle parti, come accaduto anche nel caso in esame (ove, infatti, dal verbale di mediazione risultano le seguenti generiche giustificazioni: *la diversa geolocalizzazione dei clienti, il tecnicismo della materia e le difficoltà dei singoli clienti nell'accesso ai sistemi informatici*) è da ritenersi inidonea, secondo questo tribunale, a configurare un reale motivo impeditivo alla presenza personale (nel medesimo senso, v. Tribunale di Firenze, sent. n.1270 del 18 aprile 2024 e n. 1499 del 10 maggio 2024; Tribunale di Milano, sent. n.1957 del 10 marzo 2025).

Concludendo: la domanda del ricorrente è improcedibile. Devono conseguentemente ritenersi assorbite tutte le altre questioni preliminari e di merito sollevate dalle parti.

Quanto alle spese processuali si ritiene di dover disporre, in virtù della sussistenza di giurisprudenza ondivaga sul tema oggetto di decisione nel rito, la totale compensazione fra le parti del presente giudizio.

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,

dichiara improcedibile la domanda e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15,45.

Firenze, 17 settembre 2026

Il Giudice, dott. Michela Biggi